



**Verband Schweizerischer Einwohnerdienste (VSED)**  
**Association suisse des services des habitants (ASSH)**  
**Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)**  
**Associazioni svizra dals servetschs als abitants (ASSA)**

# Statuti

## I. Nome, sede e scopi

### Art. 1 Nome

Con il nome di "Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)", in seguito denominata ASSA, è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguente del Codice civile svizzero.

### Art. 2 Esistenza, estensione e sede

<sup>1</sup> L'Associazione è stata fondata il 29 maggio 1949.

<sup>2</sup> Essa estende la propria attività su tutto il territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

<sup>3</sup> La sede si trova al domicilio del presidente.

### Art. 3 Scopi

<sup>1</sup> Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) potenziare l'immagine dell'associazione con una prestazione di servizi competenti e moderni;
- b) difendere e promuovere gli interessi professionali comuni;
- c) sviluppare corsi di formazione e seminari;
- d) informare i membri dell'associazione;
- e) costituire un interlocutore affidabile e competente per la Confederazione in materia di registrazione degli abitanti e la migrazione;
- f) prendere posizione durante le procedure di consultazione del governo federale sulla legislazione nel settore specifico;
- g) promuovere la creazione di reti tra i membri e le relative organizzazioni.

<sup>2</sup> L'Associazione è neutrale in campo politico, religioso e ideologico.

## II. Affiliazione

### Art. 4 Categorie di membri

- a) i membri attivi nel settore servizio degli abitanti hanno il diritto di voto;
- b) membri non più attivi nel settore servizio degli abitanti non hanno diritto di voto;
- c) persone particolarmente benemerite verso l'Associazione o verso il servizio degli abitanti possono essere nominati come membri onorari. I membri onorari hanno diritto di voto se operano attivamente nel campo del servizio degli abitanti.

## **Art. 5 Ammissione**

La richiesta d'ammissione va rivolta all'Associazione. Il comitato direttivo delibera sull'ammissione.

## **Art. 6 Dimissioni**

Le dimissioni dall'Associazione sono effettive dopo un mese dalla presentazione.

## **III. Organizzazione**

### **Art. 7 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) i revisori dei conti.

#### **a) *Assemblea generale***

### **Art. 8 Competenze**

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Le sono attribuite le seguenti competenze:

- a) elezione del Comitato;
- b) elezione del presidente o della presidente;
- c) elezione dei revisori dei conti;
- d) approvazione del rapporto dei revisori e del conto annuale e scarico al Comitato;
- e) deliberazione in merito al budget annuo e determinazione del contributo annuale dei membri;
- f) nomina i membri onorari su proposta del Comitato;
- g) decide sulle relative proposte dei membri giunte per iscritto al Comitato almeno tre mesi prima dell'Assemblea generale;
- h) elaborazione e modifica degli statuti;
- i) aderisce alle organizzazioni internazionali specializzate nel settore.

### **Art. 9 Convocazione**

<sup>1</sup> Di regola l'Assemblea generale si svolge una volta l'anno. I membri vengono convocati almeno quattro settimane prima.

<sup>2</sup> Un quinto degli aventi diritto di voto può richiedere, per iscritto, la convocazione di un'Assemblea generale con le descrizioni della trattante, che dovrà tenersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

<sup>3</sup> Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata se il Comitato lo ritiene necessario.

### **Art. 10 Direzione**

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente o dalla presidente, in sua assenza dal vicepresidente o dalla vicepresidente o da un altro membro di comitato.

### **Art. 11 Elezioni e votazioni**

<sup>1</sup> Ogni Assemblea generale convocata nei modi prescritti è autorizzata a prendere decisioni.

<sup>2</sup> Le elezioni e votazioni avvengono per scrutinio aperto, a meno che il 50 % degli aventi diritto di voto non chieda lo scrutinio segreto.

- <sup>3</sup> Astensioni, schede bianche e nulle non vengono prese in considerazione nel calcolo della maggioranza.
- <sup>4</sup> Nel caso di elezioni la maggioranza assoluta è richiesta al primo turno, mentre che vede la maggioranza relativa al secondo turno.
- <sup>5</sup> La persona che dirige l'Assemblea decide in caso di parità.
- <sup>6</sup> Una decisione concernente oggetti non all'ordine del giorno può essere presa unicamente all'unanimità.
- <sup>7</sup> I voti dei membri senza diritto di voto, così come i non soci invitati dal Comitato, sono solo consultivi.

## **b) Comitato**

### **Art. 12 Composizione e durata del mandato**

- <sup>1</sup> Il Comitato è composto da sette a nove membri. Tutte le regioni linguistiche devono possibilmente essere rappresentate. Sono eleggibili tutti i membri attivi nel settore del servizio degli abitanti.
- <sup>2</sup> Il Comitato è eletto per un mandato di quattro anni.
- <sup>3</sup> Il presidente o la presidente viene eletto o eletta tra i membri del comitato dall'Assemblea generale, per un periodo di due anni.
- <sup>4</sup> Il Comitato si auto costituisce.

### **Art. 13 Funzioni**

Il Comitato

- a) agisce sempre negli interessi dei membri ed ha un comportamento esemplare nella funzione affidata
- b) è competente per tutte le questioni che non sono delegate ad altri organi dell'Associazione;
- c) può delegare mansioni a terzi;
- d) fissa il luogo, la data e la durata dell'Assemblea generale;
- e) può invitare persone che non fanno parte dell'Associazione;
- f) decide l'accettazione e l'esclusione di membri;
- g) elegge i membri dei vari gruppi di lavoro;
- h) è responsabile per finanziamenti straordinari fino a CHF 10'000 per caso.

### **Art. 14 Sedute**

- <sup>1</sup> Il Comitato si riunisce tutte le volte che il presidente o la presidente lo ritiene necessario o quando due membri ne fanno richiesta.
- <sup>2</sup> Le decisioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
- <sup>3</sup> La persona che presiede il Comitato decide in caso di parità.

### **Art. 15 Rappresentanze**

Il Comitato designa la persona o le persone abilitate a rappresentare validamente l'Associazione.

## **c) Contabilità e revisori dei conti**

### **Art. 16 Contributo annuale**

- <sup>1</sup> Il contributo annuale può differenziare fra membri con diritto di voto e quelli senza diritto di voto.
- <sup>2</sup> I membri onorari sono dispensati dal pagamento del contributo annuale.

## **Art. 17 Responsabilità**

<sup>1</sup> L'Associazione risponde dei suoi impegni esclusivamente con il proprio patrimonio. E' esclusa la responsabilità personale dei membri.

<sup>2</sup> I membri uscenti dall'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

## **Art. 18 Tenuta dei conti**

L'Associazione tiene la contabilità; l'anno contabile corrisponde con l'anno civile.

## **Art. 19 Riscossione del contributo annuale**

<sup>1</sup> Di regola la riscossione avviene nel primo semestre dell'anno.

<sup>2</sup> Nuovi membri ammessi nel corso del secondo semestre pagheranno la metà del contributo annuale.

## **Art. 20 Revisori dei conti**

<sup>1</sup> I revisori dei conti (due più un supplente) sono eletti per un mandato di quattro anni.

<sup>2</sup> Controllano i conti ogni anno e allestiscono un rapporto di revisione da presentare all'Assemblea generale.

## **IV. Disposizioni finali**

### **Art. 21 Scioglimento**

<sup>1</sup> La decisione di sciogliere l'Associazione deve essere all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

<sup>2</sup> La decisione di sciogliere l'Associazione può essere presa unicamente da una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

### **Art. 22 Patrimonio dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea decide sulla liquidazione del patrimonio.

### **Art. 23 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione dell'Assemblea generale, e abroga quello adottato il 17 giugno 1971.

Con decisione del 6 maggio 2010 nel corso della 61ma Assemblea generale a Zugo.

### **Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)**

Stephan Wenger, presidente

Walter Allemann, segretario